

Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Trasmesso l'11 ottobre 2024, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo [schema di decreto legislativo](#), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «[Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi \(218\)](#)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato ***l'urgenza*** dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni **in tema di redditi d'impresa** di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell'articolo 13, **si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023** (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) **alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024**.

Revisione del regime impositivo del reddito da lavoro autonomo

Introdotta il principio di onnicomprensività nella determinazione e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali

Per quanto il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, si segnala l'introduzione di disposizioni, ad opera degli articoli 5 e 6 dello [schema di decreto legislativo](#), con le quali si intende allineare, ove compatibile, la disciplina degli autonomi a quella prevista in materia di tassazione del reddito d'impresa.

Al fine di realizzare tale obiettivo, con delle modifiche all'articolo 54 e ss del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività – e, dall'altro lato, prevedendo l'irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell'articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell'esercizio dell'arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l'analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d'impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell'anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.

Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue **l'obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.** La neutralità dell'operazione si realizza con l'iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall'articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda. Nello stesso articolo si realizza l'obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di **trasferimenti dell'attività professionale per causa di morte o per atto gratuito**, analogamente a quanto previsto, per le attività d'impresa, dall'articolo 58, comma 1, del TUIR.

Atto del Governo

[Link al testo dell'atto del Governo n. 218 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi»](#)

Si pubblicano le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso l'11 ottobre 2024 alla Presidenza del Senato della Repubblica

La ratio del provvedimento

[Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi](#)

La relazione tecnica

[Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi](#)

ATN e AIR

[Link al testo dell'analisi dell'impatto della regolamentazione \(AIR\) e dell'analisi tecnico-normativa \(ATN\)](#)